



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 21/2026

Oggetto: Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. - Istanza modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la Ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. (P.Iva 03288440542), con sede legale ubicata in via Madonna del Puglia snc, nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), con istanza presentata al SUAPE del Comune di Gualdo Cattaneo e pervenuta alla Regione Umbria tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 277303 del 20/12/2024 e prot. n. 19304 del 31/01/2025 e successive integrazioni acquisite al prot. reg. n. 128960 del 01/07/2025 e prot. reg. n. 13009 e 13014 del 22/01/2026, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 14 del 04/05/2017, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'insediamento destinato a malteria e birrificio, sito in Comune di Gualdo Cattaneo (PG), via Madonna del Puglia snc (Foglio n. 56 part.IIe n. 584, 586, 594; Foglio n. 57 part.IIIa n. 723);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 14 del 04/05/2017 rilasciata dal SUAPE del Comune di Gualdo Cattaneo alla ditta Azienda Agraria Farchioni Cecilia e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 3168 del 31/03/2017 della Regione Umbria, volturata alla ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. con provvedimento comunale del 10/03/2022 e Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 28/02/2022 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che nella sopra citata istanza è ricompresa la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di cui alla D.D. n. 3168 del 31/03/2017, relativa alle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: piombo, rame, zinco, fenoli di cui alla Tabella 5 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627, e costituite dal miscuglio di:

- a) acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento destinato a birrificio e malteria (Foglio n. 56 part.IIe n. 584, 586, 594; Foglio n. 57 part.IIIa n. 723), di titolarità della ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s.,
- b) acque reflue industriali, con portata media di 15 mc/giorno, derivanti dallo stabilimento (oleificio) ubicato al Foglio n. 56 part.IIe n. 534, 535, 537, 538 della ditta Farchioni Olii SpA, costituite da:
 - acque reflue di lavorazione provenienti dalla miscelazione e confezionamento dell'olio di oliva pretrattate con impianto Fenton,
 - acque reflue provenienti dai servizi igienici,
 - acque di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni allo stabilimento, pretrattate con separatore provvisto di filtro a coalescenza,
 - acque reflue di dilavamento del piazzale "isola ecologica" (40 mq), pretrattate con disoleatore,



e recapitanti in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale con recapito finale al torrente Puglia) previo impianto di depurazione con capacità di trattamento di 200 mc/giorno e potenzialità di 3.333 AE ubicato nel Comune di Gualdo Cattaneo al Foglio n. 57 part.IIIa n. 712;

PRESO ATTO pertanto che le ditte “Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s.” e “Farchioni Olii SpA” effettuano lo scarico in comune e che la ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. è titolare dello scarico finale, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari;

VISTA la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite presentata dalla ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s., pervenuta tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) ai prott. n. 13009 e 13014 del 22/01/2026, in ottemperanza alla prescrizione 2) b) dell'Allegato scarichi di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 14 del 04/05/2017, e la planimetria aggiornata delle reti fognarie Tav. 1V del 28/07/2025;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare:

- l'art. 124, comma 2 secondo periodo: *“ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”;*
- l'art. 108 comma 5, ultimo periodo, relativo alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 124, comma 2, secondo periodo;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque –



Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. (P.Iva 03288440542), con sede legale ubicata in via Madonna del Puglia snc, nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale con recapito finale al torrente Puglia) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: piombo, rame, zinco, fenoli di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR n. 627/2019, costituite dal miscuglio di:

- a) acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento destinato a malteria e birrificio (Foglio n. 56 part.IIe n. 584, 586, 594; Foglio n. 57 part.IIa n. 723), di titolarità della ditta Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s.,
- b) acque reflue industriali, con portata media di 15 mc/giorno, derivanti dallo stabilimento (oleificio) ubicato al Foglio n. 56 part.IIe n. 534, 535, 537, 538 della ditta Farchioni Olii SpA, costituite da:
 - acque reflue di lavorazione provenienti dalla miscelazione e confezionamento dell’olio di oliva pretrattate con impianto Fenton,
 - acque reflue provenienti dai servizi igienici,
 - le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni allo stabilimento, pretrattate con separatore provvisto di filtro a coalescenza,
 - acque reflue di dilavamento del piazzale “isola ecologica” (40 mq), pretrattate con disoleatore,

previo impianto di depurazione, con capacità di trattamento di 200 mc/giorno e potenzialità di 3.333 AE, ubicato nel Comune di Gualdo Cattaneo al Foglio n. 57 part.IIa n. 712, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l’impianto di depurazione finale delle acque reflue e il relativo punto di ispezione e campionamento P1 ubicato a monte dello scarico nel fosso;
- b) Mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti di pretrattamento degli scarichi dello stabilimento di Farchioni Olii SpA;



- c) Mantenere accessibili ed ispezionabili il pozzetto di ispezione e campionamento dello scarico industriale parziale dell'oleificio, posto in corrispondenza dell'ultimo comparto della vasca di equalizzazione e rilancio, e il pozzetto di ispezione e campionamento dello scarico industriale parziale del birrificio e malteria, posto in corrispondenza della vasca di arrivo e rilancio a monte del depuratore finale;
- d) Tutti i pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- e) Interrompere la condotta delle acque reflue dell'ex-birrificio dello stabilimento di Farchioni Olii SpA, attualmente non utilizzata ma comunque collegata alla vasca di equalizzazione e di rilancio verso il depuratore finale. Entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione comunicare alla Regione Umbria, Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, l'avvenuta interruzione della condotta suddetta, allegando planimetria aggiornata delle reti fognarie "Tav. 1V", dalla quale si evinca l'ubicazione della linea fognaria dei servizi igienici e l'identificazione delle linee fognarie in prossimità dell'isola ecologica;
- f) Le acque di scarico, dopo il trattamento finale, dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- g) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- h) Controllare, con cadenza semestrale, lo scarico del depuratore finale in corrispondenza del relativo punto di ispezione e campionamento P1, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti, selezionati in funzione delle specifiche attività svolte. Dovranno comunque essere ricercati i seguenti parametri: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi totali, BOD5, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Cloruri, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Grassi e olii animali/vegetali, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Idrocarburi totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Saggio di Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;



- i) Con cadenza semestrale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui alla prescrizione h). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- j) Entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere eseguita la caratterizzazione degli scarichi industriali parziali dell'oleificio e del birrifico/malteria mediante campionamento separato delle acque reflue nei punti di ispezione indicati alla prescrizione c) a cura di tecnico abilitato e successiva analisi chimico-biologica, ricercando almeno i seguenti parametri: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi totali, BOD5, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Cloruri, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Grassi e olii animali/vegetali, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Idrocarburi totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Saggio di Tossicità Acuta. I relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative a seguito dei risultati analitici trasmessi;
- k) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico finale la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'autorizzazione;
- l) Gli stabilimenti devono essere dotati di strumenti di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate. Le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione, inoltre, devono essere chiaramente identificabili e gli stessi strumenti devono essere accessibili, leggibili e correttamente mantenuti;
- m) I sistemi di trattamento delle acque reflue, compresi i sistemi di pretrattamento dello stabilimento di Farchioni Olii SpA, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie,



nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti stessi;

- n) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- o) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)